



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 05/09/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 12:00 nella solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO 2018. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO COMUNE DI VIGEVANO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO- LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i Signori, dalle ore 12,22 alle ore 12,23

SALA ANDREA	Sindaco	Presente
CEFFA ANDREA	Vice Sindaco	Presente
ALESSANDRINO NUNZIATA	Assessore	Assente
AVALLE BRUNELLA	Assessore	Presente
GHIA RICCARDO	Assessore	Presente
MORESCHI ANTONIETTA	Assessore	Presente
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA	Assessore	Presente
ONORI GIULIO	Assessore	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 3424 del 12/08/2019 di deliberazione relativa all'oggetto;
- Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:

- che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla Qualità dei Servizi, Documento Unico di Programmazione e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:

- Proposta n. 3424 del 12/082019 del Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla Qualità dei Servizi, Documento Unico di Programmazione
- Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

- Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 3424 del 12/08/2019

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2018. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO COMUNE DI VIGEVANO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO- LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018

<i>Ufficio Proponente</i>	Servizio Società e Enti esterni, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, DUP
<i>Responsabile del procedimento</i>	Roberta Matti
<i>Relatore</i>	Ass. Antonietta Moreschi

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi che, all'art. 11-bis, comma 1, recita *"Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4"* e al comma 3 specifica: *"Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo..."*;

VISTO, inoltre, il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012 che, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni con l'articolo 147-quater del TUEL, ha disposto che *"i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica"*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 Agosto 2017, settimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, che ha apportato modifiche all'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011;

RICHIAMATO

il punto 2 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4'al D.Lgs. 118/2011:

- elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il "gruppo amministrazione pubblica" specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

- precisa che in presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese

nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

RICHIAMATO

altresì, il punto 3 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica – GAP;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Ritenuto pertanto di approvare l'Allegato1 "Elenco enti/società ricompresi nel Gruppo "Comune di Vigevano" per il Bilancio consolidato" definito secondo quanto previsto dal punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato riguardo alla composizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica – GAP - ";

RICHIAMATO

il punto 3.1 "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato" del citato Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 che testualmente recita:

"Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al **3 per cento**.

(...) Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in House e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione (...).

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) **impossibilità di reperire le informazioni** necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento

predetto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria.”;

Visto che, nel caso del Comune di Vigevano, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale 2018, approvati con deliberazione di C.C n. 28 del 12/04/2019 sono i seguenti:

	RENDICONTO 2018 COMUNE DI VIGEVANO	SOGLIA DI RILEVANZA 3%
TOTALE ATTIVO	253.171.750,61	7.595.152,52
PATRIMONIO NETTO	188.579.779,29	5.657.393,38
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI	52.742.070,69	1.582.262,12

Ritenuto, quindi, di precisare che saranno esclusi dal perimetro di consolidamento gli Enti il cui bilancio è irrilevante secondo i parametri e valori sopra evidenziati, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Ritenuto pertanto di approvare il seguente elenco: “Enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo “Comune di Vigevano” :

RAGIONE SOCIALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	METODO CONSOLIDAMENTO	NOTE
ASM SPA	99,34%	Integrale	Bilancio consolidato gruppo ASM
Azienda speciale multiservizi	100%	Integrale	
Pavia Acque scarl	19%	Proporzionale alla quota di partecipazione	

Rilevato che :

- con deliberazione di G.C. n. 188 del 19/07/2018 sono stati approvati l'elenco del “Gruppo Comune di Vigevano” e l'elenco degli enti ricompresi nel bilancio consolidato 2017;

- con deliberazione di C.C n. 46 del 27/09/2018 è stato approvato il bilancio consolidato anno 2017;

Richiamato il punto 3.2 del già citato principio contabile che recita: “Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;

b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);

c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato(...).

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.(...)"

Rilevato, quindi, necessario approvare delle "Linee Guida", Allegato 2, per le società del gruppo contenute nel perimetro di consolidamento, al fine di poter procedere con la stesura del bilancio consolidato da approvare in Consiglio Comunale entro il 30 settembre;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla Qualità dei Servizi, Documento Unico di Programmazione e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: "Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di G.C. n. 175 del 26/07/2019 "Approvazione obiettivi strategici anno 2019 e Peg finanziario 2019-2021"

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- di individuare, come da Allegato 1, richiamato in premessa, gli Enti, Aziende e Società che compongono il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Vigevano- GAP-;
- di approvare, come riportato in premessa l'elenco degli Enti, Aziende e Società che rientrano nel perimetro di consolidamento da applicarsi al bilancio consolidato 2018;
- di approvare le linee guida, Allegato 2, per gli Enti, Aziende e società inserite nel perimetro di consolidamento;
- di trasmettere il presente provvedimento, corredato dei bilanci delle società comprese nell'elenco degli Enti, Aziende e Società che rientrano nel perimetro di consolidamento, al Servizio Contabilità e Bilancio, per la predisposizione del bilancio consolidato anno 2018;
- di trasmettere il presente provvedimento provvisto di allegati agli Enti, Aziende e società ricompresi nel perimetro di consolidamento per l'anno 2018 ;

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 192 del 05/09/2019

Allegato 1***Elenco enti/società ricompresi nel Gruppo "Comune di Vigevano" - GAP -***

Ente/Società	Quota Comune di Vigevano	Descrizione	Note per l'inserimento nel bilancio consolidato
ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. HOLDING	99,34%	Società a capitale interamente pubblico operante nell'ambito della gestione dei servizi: distribuzione gas, acquedotto, depurazione, fognatura,telecontrollo, onoranze funebri. Mentre le società di secondo livello svolgono servizi di vendita di energia elettrica, igiene urbana e trattamento e smaltimento dei rifiuti.	Si considera il Bilancio consolidato del Gruppo ASM comprendente i bilanci di ASM Vigevano e Lomellina spa, ASM ISA spa, Asm Energia spa, Azienda Servizi Ambientali Spa, Lomellina Energia spa.
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO	100,00%	Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale operante nel campo servizi sociali e farmacie	La Società è rilevante solo per il valore dei ricavi caratteristici ma l'azienda è affidataria diretta di servizi pubblici
PAVIA ACQUE SCARL	19,00%	Raccolta, trattamento, fornitura acqua	La società viene considerata nel consolidato in proporzione alla quota di proprietà
VIGEVANO FUTURA S.R.L.	100,00%	Società a capitale interamente pubblico. Società chiusa nel novembre del 2018	Partecipazione irrilevante con riferimento alle dimensioni economico patrimoniali del Comune
CONSORZIO AGENZIA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE	46,07%	Consorzio misto Enti pubblici - privati - In liquidazione da settembre 2016. Nel 2019 dichiarato il fallimento	Partecipazione irrilevante con riferimento alle dimensioni economico patrimoniali del Comune con riferimento ai bilanci pregressi.
CONSORZIO STRADE VICINALI	50,00%	Consorzio misto Comune - privati	Partecipazione irrilevante con riferimento alle dimensioni economico patrimoniali del Comune



Città di Vigevano

BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL G.A.P. "COMUNE DI VIGEVANO"

LINEE GUIDA

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli 11.bis - 11.quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e nota integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

1. Operazioni reciproche e partite in transito

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Vigevano), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/ debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/ cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle **partite "in transito"** per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi casi di disallineamenti derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti **tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio** per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire, al Comune di Vigevano e agli altri componenti del Gruppo, una lista di operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo **entro il 30 Agosto 2019**.

Si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle operazioni reciproche tra società/enti e Comune di Vigevano con indicazioni delle relative modalità operative:

1.1 Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici: vedasi a tal proposito anche il paragrafo 4;

1.2 Ratei e risconti: occorre evidenziare con chiarezza gli eventuali ratei e risconti riferiti a contratti di locazione, concessioni in uso o similari, descrivendo dettagliatamente la fattispecie al quale si riferiscono (contratto di locazione e individuazione dell'immobile) e la rispettiva frazione di anno in base alla quale calcolare il rateo o risconto;

1.3 Utili distribuiti: specificare l'esercizio finanziario di riferimento e la relativa deliberazione;

1.4 Indicazione di eventuali lavori effettuati su beni di proprietà comunale a scomputo di canoni: specificare la natura e l'importo dei lavori effettuati con la relativa indicazione degli ammortamenti e del valore residuo.

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

3. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del gruppo Comune di Vigevano riportino il dettaglio delle voci di debito / credito dettagliate come sopra.

E' inoltre utile inviare al Comune di Vigevano la scheda contabile (mastro) cliente/fornitore del dettaglio dei movimenti contabili che hanno alimentato il conto e il saldo finale dello stesso.

4. Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento ai tributi comunali (IMU, TASI, TOSAP, ecc.) nonché con riferimento alle fatturazioni legate alle utenze per servizi pubblici (tariffa del servizio idrico, tariffa del servizio rifiuti, ecc.).

5. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzata a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

6. Oneri finanziari

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

Proposta N. 2019 / 3424

Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, Documento Unico Programmazione

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2018. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO COMUNE DI VIGEVANO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO- LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 04/09/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2019 / 3424

Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, Documento Unico Programmazione

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2018. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO COMUNE DI VIGEVANO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO- LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 05/09/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI VIGEVANO

Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione,
Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, Documento Unico
Programmazione

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 192 del 05/09/2019

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2018. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO COMUNE DI VIGEVANO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO- LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018.

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 05/09/2019

Vigevano li, 10/09/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale